

Ordinanza, Tribunale di Napoli, dott.ssa Monica Cacace, 05.05.2015

**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ CIV V BIS
II G.E.**

Esaminata l'istanza depositata in data 19.03.2015 dal creditore procedente nella procedura n.xxx/2010 [rg.es.](#); visto l'art. 155 *quinques* disp att. Cpc;

P.Q.M.

Dispone che l'Ufficiale Giudiziario acceda mediante collegamento telematico ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o a quelle alle quali le stesse possono accedere (anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, pubblico registro automobilistico, in quelle degli enti previdenziali), per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti al fine dell'individuazione di cose e/o crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti;

Dispone che l'Ufficiale Giudiziario, terminate le operazioni, rediga un unico processo verbale nel quale indichi: a) le banche dati interrogate; b) le relative risultanze;

Autorizza il creditore istante, in mancanza di accesso diretto degli Ufficiali Giudiziari, a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati di cui all'art. 492 bis cpc.

Onera in creditore procedente della comunicazione agli Ufficiali Giudiziari. Napoli, 04/05/2015

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Monica Cacace

ART.492 BIS CPC: il creditore procedente può chiedere direttamente ai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute